



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma, nella persona del giudice monocratico dott. Giacomo Ciccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 3618/2022, promossa da:

██████████ – attrice –

(Avv. Giovanni Artusi)

Contro

COMUNE DI ██████████ – convenuto –

(Avv. Gaudenzio Volponi)

Con la chiamata in causa di

██████████ S.R.L. – terza chiamata –

(Avv. Mario Ramis)

E

██████████████████████ – terza chiamata –

(Avv. Patrizia Carli)

CONCLUSIONI: COME DA NOTE DEPOSITATE TELEMATICAMENTE

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 03.10.2022, ██████████ ha convenuto in giudizio il Comune di ██████████ domandandone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti, da liquidarsi in € 36.113,00, a causa del sinistro verificatosi in data 08.04.2022.



Parte attrice ha esposto che in tale data, verso le ore 21.45 circa, l'immobile di sua proprietà, sito al civico n. 166 di Via Langhirano (PR), veniva danneggiato in seguito al crollo di un platano appartenente al "*verde urbano*", ubicato sul marciapiede lato ovest della predetta via.

Pertanto, parte attrice ha convenuto in giudizio il Comune di [REDACTED] in quanto ente proprietario degli alberi facenti parte del verde pubblico, domandandone l'accertamento della responsabilità extracontrattuale (2051 – 2043 c.c.) e/o contrattuale (da "contatto sociale") e la condanna al risarcimento dei danni subiti dall'attrice.

Si è costituito in giudizio il Comune di [REDACTED], eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico era stato da quest'ultimo affidato a [REDACTED] s.r.l. con contratto di appalto stipulato in data 08.02.2021, avente ad oggetto la cura e la manutenzione del verde pubblico.

Nel merito, il convenuto ha contestato in fatto e in diritto la domanda di parte attrice, chiedendone il rigetto; inoltre, ha domandato la chiamata in causa di [REDACTED] s.r.l., al fine di essere manlevato dalla stessa, quale responsabile civile, in forza del predetto contratto di appalto.

Si è costituita anche [REDACTED] s.r.l., contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari in ordine sia all'*an* che al *quantum* e chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei propri confronti.

[REDACTED] s.r.l. ha domandato, altresì, la chiamata in causa di [REDACTED], quale compagnia garante della responsabilità civile verso terzi, per essere manlevata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie.

Infine, si è costituita [REDACTED], contestando ogni profilo di responsabilità in capo alla società assicurata, nonché la quantificazione del danno lamentato dall'attrice, e domandando il rigetto delle domande svolte dalle controparti.

La causa, istruita con produzioni documentali, viene ora in decisione.

Nella presente controversia trova applicazione la normativa di cui all'art. 2051 c.c.

Secondo costante giurisprudenza, infatti, per i beni appartenenti al demanio (come, nel caso *de quo*, l'albero caduto), è configurabile la responsabilità da cose in custodia *ex art. 2051 c.c.* anche nei confronti della PA.

Per quanto attiene alla responsabilità *ex art. 2051 c.c.*, si evidenzia che il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito, oltre che



dell'esistenza del rapporto di custodia, e solo dopo che lo stesso abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, al fine di escludere la sua responsabilità.

Alla luce della documentazione prodotta, si ritiene che parte attrice abbia assolto il proprio onere probatorio.

Risulta provato sia il rapporto di custodia del Comune di [REDACTED] sia il fatto storico (crollo del platano sull'immobile di proprietà di parte attrice): parte attrice ha prodotto il video della caduta (cfr. doc. n. 30), numerose foto (cfr. doc. n. 3) e i due rapporti dei Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo (cfr. doc. nn. 4 e 5).

Infine, l'attrice ha fornito la prova anche dei danni subiti e della loro quantificazione, attraverso le varie fatture relative ai lavori di ripristino e ai relativi bonifici, per l'importo complessivo di E. 35.645,00 (docc. 21-24) cui aggiungere il costo di E. 468,00 della relazione tecnica di parte, predisposta dal Dott. Antonucci in data 22/04/2022 (doc. 8) , saldato con bonifico in data 28/05/2023 e fatturato in data 26/05/2023 (docc. 27 e 28).

Fornita da parte attrice la prova della dinamica del sinistro e dei danni subiti, parte convenuta avrebbe dovuto fornire prova, a sua discolpa, del caso fortuito.

Parte convenuta ha eccepito che il giorno 08.04.2022 è stato caratterizzato dalla presenza di forti raffiche di vento, con una velocità media di 31 km/h e massima di 54 km/h (cfr. doc. n. 3 del convenuto).

In aggiunta, il convenuto ha evidenziato e allegato che: l'Arpa della Regione Emilia-Romagna aveva diramato un'allerta meteo arancione per i giorni 8 e 9 aprile 2022 (cfr. doc. n. 4); i Vigili del Fuoco intervenuti sul luogo del sinistro attribuivano la causa della caduta a "*vento forte, trombe d'aria...*" (cfr. docc. nn. 7 e 8); i quotidiani locali, nei giorni successivi al sinistro, riportavano la notizia dei danni verificatisi a causa del forte evento su Parma e Provincia (cfr. docc. nn. 5 e 6).

Ora, sul tema della responsabilità *ex art* 2051 c.c. e, in particolar modo del caso fortuito in ipotesi di eventi meteorologici, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ., sent. n. 2482 del 2018; Cass. civ., sez. III, 06.06.2025, n. 15187) ha individuato i criteri che devono presiedere alla valutazione dell'evento meteorico in termini di caso fortuito, sottolineando in sintesi che:

- la riconducibilità all'ipotesi di "caso fortuito", di cui all'art. 2051 c.c., è condizionata dal possesso dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, mentre quello dell'inevitabilità rimane intrinseco al fatto di essere evento atmosferico;
- per caso fortuito deve intendersi un avvenimento imprevedibile, un *quid* di imponderabile che si inserisce improvvisamente nella serie causale come fattore determinante in modo autonomo dell'evento; il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza



saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per sé solo, a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza;

– al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., "la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma – in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno – presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso" (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché "il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili";

– in tale ottica, dunque, l'accertamento del "fortuito", rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico...riferiti al contesto specifico di localizzazione della *res* oggetto di custodia.

Anche varie pronunce della giurisprudenza di legittimità, aderendo a quanto stabilito dalla Suprema Corte, hanno evidenziato che, nel caso di danni da cose in custodia, "la responsabilità del custode, che ha carattere oggettivo, può essere esclusa o quantomeno limitata dal caso fortuito, per tale intendendosi anche l'evento atmosferico, con la precisazione, tuttavia, che le precipitazioni integrano il caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. solo se assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità. Il solo carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è dunque sufficiente a configurare tale esimente, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza" (Cort. app. Messina, 02.10.2023, n. 825; Trib. Termini Imerese, 03/04/2023, n. 397; Trib. Firenze, 08.06.2020, n. 1323).

In aggiunta, si rileva che "non basta dimostrare che l'evento atmosferico sia stato straordinario per interrompere il nesso eziologico, ma è necessario che il custode dimostri di aver posto in essere ogni attività necessaria per evitare il danno" (Trib. Firenze, 08.06.2020, n. 1323).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dall'analisi dei documenti prodotti, si ritiene che parte convenuta non abbia fornito la prova del caso fortuito.

Sebbene l'evento atmosferico verificatosi nelle giornate del 7-8-9 aprile 2022 abbia provocato diversi danni nella Regione Emilia- Romagna e, per quanto di interesse nella presente controversia, su Parma e Provincia, si ritiene che l'allerta arancione e l'intensità del vento (velocità media di 31



km/h e massima di 54 km/h) non integrano caso fortuito, in quanto - soprattutto in virtù dei sempre più frequenti episodi di allerte meteo - non integrano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità e ciò anche in considerazione della significativa circostanza che non è emerso che nella serata del 8 aprile 2022 altri alberi siano caduti, il che dimostra oltre ogni ragionevole dubbio che il vento non poteva avere un'intensità tale da essere considerato eccezionale, posto che in tale non sarebbe stato divelto solo l'albero in questione.

Il concetto di caso fortuito, infatti, deve essere adeguatamente adattato agli accadimenti meteorologici e alla fenomenologia loro propria: il manifestarsi del vento e della pioggia, ad esempio, è intrinsecamente *inevitabile* e, progredendo la scienza, con sempre migliore precisione *anche prevedibile* nella localizzazione e nell'intensità.

Rispetto ai danni che tali eventi provocano interagendo con le cose (es., per la caduta di alberi e tegole; per gli allagamenti e le infiltrazioni, ecc.) l'analisi dell'esimente di cui all'art. 2051 c.c. deve quindi evidenziarne la natura eccezionale per rarità della ricorrenza e per rilevanza della capacità distruttiva (Cass. civ., 11.02.2022, n. 4588; Cass. civ., 01.02.2018, n. 2482; Cass. civ., 31.10.2017, n. 25837).

Infine, per quanto attiene alla domanda di manleva del Comune di [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.r.l. si rileva quanto segue.

La responsabilità del terzo discende, direttamente, da fonte contrattuale, in particolare dall'art. 10.1 e dall'art. 41.17 del contratto di appalto stipulato dal Comune di [REDACTED] e [REDACTED] s.r.l. in data 08.02.2021 (*cfr.* doc. n. 2 del convenuto e docc. nn. 2 e 3 di [REDACTED]), avente ad oggetto la cura e la manutenzione del verde pubblico, con il quale il Comune di [REDACTED] ha affidato alla terza chiamata il servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico.

Nel caso di specie, [REDACTED] s.r.l. ha allegato di aver correttamente adempiuto agli obblighi scaturenti dal contratto.

Nello specifico, [REDACTED] s.r.l. ha provato che: nel mese di gennaio 2022, elaborava il piano di Programmazione Semestrale per l'anno in corso, approvato dal Direttore dell'Esecuzione ed inoltrato al Comune il 14.01.2022 (*cfr.* doc. n. 4); dal 02.02.2022 fino al 01.05.2022, in ossequio alla suddetta programmazione, oltre alle altre lavorazioni, eseguiva direttamente, o mediante società subappaltatrici, il monitoraggio, la vigilanza ed il controllo dello stato fitosanitario delle alberature sull'intero territorio urbano, attività tutte certificate dal documento denominato Rendicontazione interventi a Canone Sal 6 (*cfr.* doc. n. 5); nella Macro Area Montanara 803, nella quale è ricompresa via Langhirano, era stato effettuato il monitoraggio visivo fitosanitario delle alberature presenti, il cui standard qualitativo era stato ritenuto "*conforme* (*cfr.* docc. da n. 6 a n. 8).

Pertanto, non sussiste alcuna responsabilità in capo alla terza chiamata.



La domanda di [REDACTED] risulta assorbita sulla base di quanto sopra evidenziato, risultando accertata la sola responsabilità del Comune di [REDACTED].

In conclusione, la domanda di parte attrice va accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo

- Accoglie la domanda avanzata da [REDACTED];
- Condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento della somma complessiva di € 36.113,00 da corrispondersi in favore di [REDACTED] oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al saldo;
- Condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED], che liquida in € 5.261,00 per compensi ed E. 544,00 per spese oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA;
- Condanna il Comune di [REDACTED] al pagamento delle spese processuale in favore di [REDACTED] s.r.l., che liquida in € 5.261,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA;
- Compensa le spese processuali tra [REDACTED] r.l. e [REDACTED].

Parma, 15 settembre 2025

Il giudice

(dott. Giacomo Ciccio)

